

**LE
GUIDE
DEL
SOLE**Il Sole **24 ORE****N. 31**

Professionisti e responsabilità

→ Le nuove coperture obbligatorie

AREA SANITARIA E TECNICA

pag. 28

AREA LEGALE E FISCALE

pag. 29

Polizze «doc» contro i danni ai clienti

L'obbligo scatta dal 13 agosto: come orientarsi nei contratti e nelle convenzioni allo studio

**Giuseppe Latour
Francesco Nariello**

/// Circa due milioni di professionisti alle prese con la polizza obbligatoria. È questo il totale di iscritti agli ordini che a breve dovrà essere in possesso di un'assicurazione per la responsabilità civile. L'obbligo di copertura per i rischi che derivano dall'attività professionale è infatti uno dei principi da recepire nella riforma degli ordinamenti professionali che sarà attuata dal regolamento atteso entro il prossimo 13 agosto.

Oggi, però, sono ancora molti i professionisti che devono sottoscrivere una polizza. E per farlo, nelle prossime settimane, dovranno districarsi tra coperture, massimali, premi e franchigie. Mentre i vari consigli nazionali, tramite incertezze, sono alle prese con la stipula delle convenzioni quadro.

Norma e adeguamento

La questione nasce dal decreto n. 138/2011, la cosiddetta manovra di Ferragosto. Che ha disegnato la riforma delle professioni, prevedendo tra le altre cose l'obbligo di stipulare una polizza di responsabilità civile a protezione del rischio. In dettaglio, la manovra stabilisce che, entro il prossimo 13 agosto, sia emanato un regolamento che riformi gli ordinamenti professionali, che potrà poi essere precisato dall'intervento degli Ordini.

Comunque, tra i professionisti c'è chi considera la norma sulle polizze obbligatorie "imme-

diatamente esecutiva". E chi, invece, aspetta integrazioni: «La norma è di carattere programmatico e ha bisogno di una normativa di attuazione», spiega Lucio Del Paggio, tesoriere del Consiglio nazionale forense. Nei fatti, però, i professionisti non considerano il 13 agosto come il termine invalicabile per adeguarsi. Tanto che molti aspetteranno l'autunno per lanciare le loro convenzioni quadro.

La sensazione, parlando con le diverse categorie, è che ci si muova in ordine sparso. L'eccezione è il notariato, che è stato il primo a siglare una polizza quadro (nel 1997) ed è l'unico ad avere introdotto nel proprio ordinamento, già da sei anni, l'obbligo per tutti gli iscritti. Tra le altre categorie, sembrano avanti i consulenti del lavoro, che dovrebbero chiudere la convenzione quadro entro un paio di settimane, e i commercialisti, che hanno una polizza convenzionale già dal 2010. Mentre gli ingegneri stanno ancora studiando la soluzione più adeguata. E gli avvocati non presenteranno la loro convenzione prima di ottobre.

Per molti, la difficoltà è di trovare soluzioni adatte agli iscritti. Sono neanche a metà del cammino i biologi, che hanno strutturato una polizza specifica per i nutrizionisti, mentre sono rimasti in stand by sulle convenzioni per le altre specializzazioni. Gli agrotecnici, con l'obbligo di una polizza Rc già sancito nel codice deontologico, sono invece in trattativa per chiudere almeno

tre accordi diversi.

Contenuti

Ma passiamo ai contenuti. I primi elementi da considerare, prima di dotarsi di una polizza per la responsabilità civile, sono l'estensione delle coperture e la definizione dei massimali in base alle attività effettivamente svolte, che possono variare di molto anche all'interno di ciascuna professione. Un consulente del lavoro, ad esempio, può spaziare dall'ambito giuslavoristico a quello fiscale-tributario, fino al contenzioso e alla media-conciliazione: la scelta può quindi ricadere su una copertura ad ampio raggio o su prodotti più mirati. Un commercialista ha un profilo di rischio molto diverso se svolge attività di revisione legale dei conti o se, invece, si occupa semplicemente di consulenza fiscale.

In Italia, spesso, le polizze elencano in modo tassativo gli eventi e le attività assicurate. E i professionisti devono quindi valutare con attenzione di quali tutele hanno bisogno. Se un legale si assicura, ad esempio, per il proprio consueto lavoro di consulenza e assistenza in giudizio, ma commette un errore mentre è incaricato di una curatela fallimentare, potrebbe non essere coperto. Lo stesso vale per il variegato mondo delle professioni tecniche. Pensiamo a un ingegnere che lavora come docente ed emette solo tre o quattro fatture all'anno. Coperture diverse sono necessarie, ad esempio, anche a un biologo nutrizionista piuttosto



sto che a un genetista. O a un perito agrario, che può svolgere attività di consulenza amministrativa ma anche di progettazione.

Dalle attività e dal fatturato del professionista dipende anche la scelta del massimale. Il tetto minimo necessario per i risarcimenti, spesso ancorato al fatturato, varia di molto. Nella polizza collettiva del notariato, ad esempio, si parte da 3 milioni, ma il singolo notaio può alzare l'asticella fino a 50 milioni. Per un consulente del lavoro, invece, si parte da 500mila euro. Nella polizza convenzionale dei commercialisti si va da un minimo di 250mila euro per arrivare a importi decisamente più alti, fino a 15 milioni.

Per gli avvocati, poi, il fatturato va considerato con attenzione particolare. Vanno evitate le polizze che agganciano il massimale al fatturato dello studio. Questo, infatti, è solitamente più basso del valore delle questioni di cui lo studio si occupa: è a questo secondo valore che bisognerà fare riferimento.

Altre condizioni

Datenerci d'occhio sono le condizioni previste dai contratti. A partire dal termine entro il quale denunciare i sinistri, che non deve essere inferiore a 30 giorni. È necessario considerare, inoltre, l'estensione della tutela per i danni a terzi dopo la cessazione dell'attività da parte del professionista (la cosiddetta copertura postuma). Spesso, infatti, i danni possono manifestarsi anche molto dopo che l'attività professionale è stata conclusa. Per i neoassicurati deve essere considerata la possibilità di estendere la copertura alle attività svolte negli anni precedenti.

Fa scuola, in questo caso, ancora una volta la tipologia di tutela dei commercialisti. Per loro i tempi lunghi tipici delle scadenze fiscali portano un ritardo anche di anni tra il momento in cui il danno viene cagionato e il momento in cui questo si manifesta. Per questo va considerata con attenzione sia la "postuma" che la retroattività della copertura agli anni precedenti la stipula. Va poi letta con attenzione la quantificazione della franchigia. Meglio una franchigia espressa in valore assoluto che in percentuale sull'entità del sinistro. In questo caso, infatti, anche se la percentuale è bassa, l'importo escluso dalla garanzia può risultare oneroso. In alcuni casi, infine, la copertura standard non basta ed è necessario prevedere tutele aggiuntive.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In aula. Quando il confronto si svolge davanti ai giudici

Esiti incerti per le liti con le compagnie

Stefano Rossi

Dalle aule giudiziarie arrivano indicazioni importanti ai professionisti che non vogliono "sbagliare" polizza. Resta il fatto che il match con le assicurazioni può avere esiti incerti. E spesso le clausole (e la loro interpretazione) hanno un peso decisivo.

Per esempio, un commercialista incaricato di una curatela fallimentare, e accusato di avere compiuto irregolarità nella gestione dei conti correnti intestati alla società fallita, punta a essere manlevato in caso di condanna e per questo chiama in causa la propria compagnia. Che però eccipisce l'inoperatività della polizza, poiché il rischio assicurato era riferibile alla sola attività professionale di commercialista. La Cassazione, con sentenza 2460/2010, dà ragione al fiscalista affermando che,

CLAUSOLE SOTTO LALENTE

Secondo la Cassazione la variazione non comunicata del volume di affari fa perdere la tutela solo se incide sul rischio

qualora il curatore fallimentare, con qualifica di dottore commercialista, sia dichiarato responsabile del danno ingiustamente cagionato alla procedura concorsuale, l'assicuratore deve tenerlo indenne, salvo che il rischio sia espressamente escluso dal contratto.

Altro caso affrontato dalla Suprema Corte è quello di un avvocato chiamato a rispondere per danni causati da una negligente attività difensiva a favore di una società commerciale. L'assicurazione si oppone alla

copertura del rischio, sostenendo che il professionista aveva ommesso di comunicare annualmente le variazioni del proprio volume di affari, limitandosi a corrispondere il solo premio base. La Cassazione, con sentenza 26783/2011, afferma viceversa che nelle assicurazioni con clausola di regolazione del premio l'obbligo dell'assicurato di comunicare all'assicuratore gli elementi variabili non può comportare una automatica sospensione della garanzia, ma è necessario valutare l'incidenza delle variazioni non comunicate sul rischio assicurato.

Infine, ecco il nodo delle clausole *claims made* per la copertura retroattiva dei rischi professionali. La vicenda riguarda un ortopedico e i danni provocati a un paziente. Il medico chiama in causa l'assicuratore, ma senza successo. Infatti, secondo la Corte di appello di Roma (sentenza 31 del 18 gennaio scorso), il fatto che la domanda di risarcimento sia stata avanzata dal danneggiato dopo la scadenza della polizza esclude la copertura da parte della compagnia, anche se l'evento si era verificato durante la vigenza del contratto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I punti da tenere sotto controllo

01 Avvocati



Elenco delle attività

Visto che la tradizione nazionale prevede elencazioni tassative che implicano la mancata copertura di attività ed eventi non elencati, è bene ampliare o calibrare bene gli ambiti da coprire

Massimali

Attenzione alle polizze che ancorano il massimale al fatturato: questo di solito è inferiore al valore delle questioni di cui si occupa lo studio e il risarcimento, in caso di errore, prende per riferimento tale valore

Gestione del sinistro

Informarsi sui passi procedurali previsti dal contratto in caso di sinistro e rispettarli qualora si verifichi il sinistro. Nella scelta orientarsi per le polizze che prevedono tempi congrui per la denuncia (almeno 30 giorni)

02 Commercialisti



Retroattività lunga

La professione di commercialista è esposta a un notevole sfasamento temporale tra il momento in cui il danno viene cagionato e il momento in cui si manifesta. Meglio, quindi, che la forbice di retroattività sia ampliata il più possibile

Postuma

Ma i danni possono manifestarsi anche molto tempo dopo la conclusione dell'attività professionale: è opportuna una copertura che garantisca anche contro eventuali richieste di danni tardive

Fatturato e attività

Le clausole vanno modulate in base al fatturato e al tipo di attività professionale svolta. L'attività di controllo legale dei conti, per esempio, comporta un rischio maggiore rispetto all'attività di assistenza contabile

03 Consulenti del lavoro



Scaglioni per i premi

È importante valutare che il premio richiesto sia adeguato al proprio livello di fatturato. La convenzione quadro che il Consiglio nazionale sta per siglare prevede premi modulati su quattro scaglioni di fatturato

Tutela mirata

I consulenti possono scegliere di estendere le coperture anche in base agli ambiti di attività effettivamente svolte

Estensione della copertura

Necessarie la copertura retroattiva per i neoassicurati (o per coloro che cambiano compagnia) e l'estensione della tutela per i danni a terzi dopo la cessazione dell'attività (postuma)

Termine per la denuncia

Verificare che la polizza abbia un termine sufficiente entro il quale effettuare la denuncia dei sinistri. Nella polizza quadro proposta dal Consiglio nazionale sarà di 30 giorni

04 Notai



Massimale aumentabile

Vista la complessità dell'attività professionale, con rischi che possono variare di molto, la polizza standard per i notai prevede un massimale per il risarcimento di 3 milioni di euro, ma il singolo professionista può optare per importi superiori, fino a 50 milioni

Coperture integrative

Al contratto base si possono apportare diverse integrazioni a seconda delle esigenze. È possibile, per esempio, abbassare la franchigia per sinistro, coprire i rischi per lo studio, i dipendenti, i casi di furto/distruzione di documenti o valori, prevedere coperture aggiuntive per gli archivi

Garanzia sugli atti

La copertura si estende a tutti i campi di attività professionale, dall'immobiliare al successorio fino al societario, ed è efficace per dieci anni successivi alla chiusura di un atto

05 Profili sanitari



Pregresse e postume

Poiché spesso i medici sono chiamati a rispondere dei presunti danni riferiti a prestazioni erogate in un passato anche remoto, sono consigliabili polizze con una retroattività di almeno cinque anni e conviene che la copertura riguardi anche richieste di risarcimento arrivate dopo la cessazione dell'attività

Estensione della copertura

Valutare tutte le esclusioni contrattuali (per esempio in caso di mancata compilazione della cartella clinica o di mancata acquisizione del consenso informato). Preferire i contratti che garantiscono la tutela legale.

Il medico di famiglia deve controllare che la polizza preveda la garanzia per il sostituto, e verificare che il sostituto sia assicurato

Massimali e franchigie

Preferire un massimale non inferiore al milione di euro. Verificare franchigie (accettabili quando riducono molto i premi) e scoperti (spesso sottovalutati perché espressi in percentuale)

06 Profili tecnici



All risk


Per i professionisti dell'area tecnica (architetti, ingegneri, geometri, geologi e periti), la polizza di responsabilità civile più completa è quella All risk, che copre appunto tutti i danni legati all'attività progettuale

Franchigia e scoperto

Attenzione all'abbinamento di franchigia e scoperto, proposto da alcune compagnie. Se la polizza prevede già una franchigia fissa a carico del professionista, meglio non caricarsi anche di una quota percentuale variabile del risarcimento. Importante che la copertura si estenda alle ipotesi di dolo: in questo settore è difficile capire se l'errore dipende o no dal dolo

Flessibilità

Meglio un prodotto flessibile, da estendere di volta in volta anche a progetti più importanti se arrivano. Per chi è a inizio carriera si può partire da un massimale di 250mila euro, da alzare se cresce il business

SISTEMA SOLE**SISTEMA SOLE****Una guida spiega
il fisco agli studi**

Un volume che consente ai professionisti di affrontare con tranquillità tutte le problematiche legate alla scelta e alla gestione del regime fiscale e contabile. «Professionisti e fisco» è infatti aggiornato con tutte le novità sulla professione, i regimi contabili, la tracciabilità dei pagamenti e gli obblighi antiriciclaggio e affronta tutte le principali voci con le quali ogni professionista ha a che fare fornendo indicazioni per il corretto trattamento fiscale e contabile.

Prezzo 36 euro
Disponibile in libreria o su Shopping24 anche in pdf

IN LIBRERIA**Come si trova
la polizza giusta**

Le assicurazioni operano oggi in uno scenario caratterizzato dalla crescente attenzione alla necessità di proteggere beni e patrimoni dai numerosi imprevisti della vita. Una Guida completa sul tema.
Prezzo 69 euro, 696 pagine

In collaborazione con:

**RADIO 24****A SALVADANAIO****L'informazione
è di servizio**

L'appuntamento con l'informazione di servizio è su **Radio24** dal lunedì a venerdì alle 12,15 con Salvadanaio. Durante la trasmissione, condotta da Debora Rosciani, gli ascoltatori possono intervenire in diretta sui temi affrontati chiamando il numero 800.240024. Ogni puntata può essere ascoltata anche in differita attraverso il sito www.radio24.it nella sezione Podcast.

RADIO 24
LA PASSIONE SI SERVE